

Ordinanza n. 90

12 giugno 2013

Disciplina degli orari e dell'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande delle sale da gioco e dei circoli privati

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 130 del 26.09.2006 con la quale sono stati disciplinati gli orari e l'attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011 n. 214, normativa in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, che ha disciplinato la materia degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo agli stessi di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura;

Tenuto conto che tale previsione legislativa opera "ope legis", senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale o normativo regionale;

Valutata la possibilità di apportare comunque alcune modifiche al succitato provvedimento tenendo conto anche delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come disciplinate dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento Attuativo vigenti nel territorio comunale;

Rilevato che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (Direttiva Servizi 2006/123/CE, D.Lgs. 59/2010, DD.LL 138/2011, 201/2011 e 1/2012, circolare del Min. Svil. Econ. N.3644/C del 28/10/2011) è in ogni caso consentito ai Comuni di introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza:

Considerato che l'esperienza registrata ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini, o complementari, vengono spesso a costituire, nella realtà, una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Rilevato che tale situazione è testimoniata anche dai numerosi esposti pervenuti agli Assessorati competenti (Commercio - Ambiente - Comando di Polizia Locale) da parte dei cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dal volume della musica, dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, nonché dai comportamenti di alcuni avventori, che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi;

Preso atto che tali lamentele aumentano sia di numero che di intensità nella stagione estiva in relazione alla maggiore frequentazione degli esercizi;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività a rilevante impatto sull'ambiente urbano (locali con apertura serale, anche abbinati a trattenimento e svago e/o con spazi di somministrazione all'aperto, sale da gioco e simili) fissando alcune limitazioni all'orario di apertura delle stesse, recependo i contenuti inseriti nei "Criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelli relativi al trasferimento di sede dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e nel Regolamento Attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica vigenti nel territorio comunale al fine di:

- salvaguardare l'interesse pubblico, assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita tramite il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori dei locali;
- uniformare gli orari degli esercizi interessati in tutto il periodo dell'anno per consentire un'ampia apertura al pubblico degli stessi contemperata con le esigenze e i diritti dei cittadini residenti nelle vicinanze delle attività;

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del Settore;

Visto il D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 23/12/2011 n. 214; Vista la Legge 26.10.1995 n. 447; Visti il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i. e il D.P.C.M. 14.11.1997; Visti il D.P.R. 19.10.2012 n. 227 e l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari e le attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività di sale pubbliche da gioco e dei circoli privati, operanti sul territorio comunale, come di seguito indicato. Definendo:

- esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: locali in cui viene effettuata la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata;
- ➢ locali di spettacolo: esercizi ai quali è stata rilasciata apposita autorizzazione per manifestazioni di musica dal vivo, gare canore, serate danzanti ecc. e nei quali viene svolta, congiuntamente, anche attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
 - Non costituisce attività di spettacolo la semplice musica diffusa all'interno dei pubblici esercizi.
- > attività di trattenimento: attività svolta negli esercizi pubblici di somministrazione per la quale è consentito l'uso di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, come pure dei giochi previsti dalla normativa vigente;
- > sale da gioco: locale allestito specificatamente (la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione) per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, meccanici ed elettromeccanici (biliardo, calcio-balilla, flipper, dardi ecc.), automatici, semiautomatici ed elettronici (new slots, videogiochi ecc.) nonché per il gioco delle carte, giochi da tavolo ecc..
- circoli privati: locali di ritrovo nei quali la somministrazione di alimenti e bevande è fatta esclusivamente in favore di persone definite soci, ben individuabili dal "elenco soci" che deve essere allegato allo statuto del Circolo o dell'Associazione di appartenenza.

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 1 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

L'orario di apertura e chiusura delle attività situate nel Comune è liberamente determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

> apertura: non prima delle ore 06.00

> chiusura: entro le ore 02.00

venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali: chiusura entro le ore 03.00

Sono fatti salvi i casi di subentro, a qualsiasi titolo, nelle attività esistenti nel qual caso, fino a diversa comunicazione da parte del subentrante, deve essere osservato l'orario comunicato dal cedente.

ART. 2 - PROTRAZIONE ORARIO DI CHIUSURA

È consentita l'apertura di tutti i pubblici esercizi sino alle ore 04.00 del giorno seguente in occasione delle ricorrenze sotto indicate:

- sabato di carnevale
- ferragosto (15 agosto)
- festa di Halloween
- vigilia di Natale (24/12)
- fine anno (31/12)

La volontà di prolungare l'orario di apertura deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all'ufficio Commercio del Comune.

Costituisce motivo ostativo alla protrazione dell'orario di apertura, l'esistenza di problematiche di ordine pubblico e sicurezza pubblica che non risultassero sanate, o laddove la situazione accertata presenti gravità tale da giustificarne il diniego.

ART. 3 - GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercenti hanno la facoltà di osservare giornate di riposo.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

L'esercente ha l'obbligo di osservare l'orario prescelto ed è tenuto a:

- comunicare all'Ufficio Commercio del Comune l'orario di apertura adottato, l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale e le successive variazioni <u>non occasionali;</u>
- esporre al pubblico all'interno e all'esterno del locale, in luogo ben visibile, l'orario prescelto;
- comunicare ogni chiusura temporanea dell'esercizio solo per periodi superiori a trenta giorni consecutivi.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO INTERNE ALL'ESERCIZIO

Ai fini dei disposti di cui al presente articolo per "interno dei locali" deve intendersi l'area delimitata da muri, costituente l'area di somministrazione dell'esercizio. Sono pertanto **escluse** le aree destinate a dehors nonché eventuali aree esterne, private o pubbliche, attrezzate con gazebi e/o tensostrutture anche se chiuse sui lati;

Le attività di trattenimento e/o spettacolo, così come definite nella presente ordinanza, esercitate negli esercizi pubblici, devono svolgersi nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle normative di riferimento, dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e dal relativo Regolamento Attuativo oltre che nell'osservanza degli orari di apertura stabiliti dal presente provvedimento.

Al fine di assicurare ai cittadini il riposo notturno e la quiete pubblica, a partire dalle ore 23,00 eventuali aperture del locale verso l'esterno dovranno essere chiuse.

Per <u>locali attivi</u> alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'attività di cui ai commi precedenti, che si protragga oltre le ore 23.00, è consentita previa valutazione positiva, da parte degli uffici comunali, di una relazione previsionale di impatto acustico, o dichiarazione sostitutiva, che certifichi il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento Attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Tali documenti devono essere sottoscritti ed asseverati da professionista abilitato alla loro redazione e contemplare tutte le sorgenti di rumore dell'attività.

Sono fatte salve le relazioni previsionali di impatto acustico già presentate nell'iter di pratiche di apertura, trasferimento o variazione dell'attività a condizione che:

- nello studio approvato fossero già state considerate le sorgenti sonore dei giochi e dell'intrattenimento radiotelevisivo e musicale;
- il titolare dell'attività presenti apposita autocertificazione che le sorgenti sonore non sono variate rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale approvata;
- non si siano verificati episodi di superamento dei limiti nel periodo successivo a tale valutazione.

Sono fatte salve le limitazioni e le deroghe ai limiti di rumore di cui all'articolo 13 della presente ordinanza.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E DI TRATTENIMENTO ESTERNE

A seguito di indagini effettuate nelle aree urbane interessate alla presenza di esercizi pubblici che svolgono attività di trattenimento e spettacolo all'esterno, supportate anche dagli esposti citati in premessa, a salvaguardia dei valori di diritto alla salute e tutela dell'iniziativa economica privata, nelle aree esterne, pubbliche o private, anche se attrezzate con dehors, gazebi e/o tensostrutture chiusi sui lati, le attività di trattenimento e/o spettacolo, così come definite nella presente ordinanza, devono svolgersi nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle normative di riferimento, dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e dal relativo Regolamento Attuativo oltre che nell'osservanza degli orari di apertura stabiliti dal presente provvedimento.

Inoltre per le motivazioni sopra esposte, dopo le ore 23:00, è consentita <u>esclusivamente</u> l'attività di somministrazione.

Qualora, per eventi particolari, vengano rilasciate dal Servizio Ambiente autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità previsti dal Regolamento Attuativo di Zonizzazione Acustica, l'orario di cui al precedente comma viene prorogato alle ore 24.00.

ATTIVITÀ DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO

ART. 7 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi classificati "sala pubblica da gioco" è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

- > apertura: non prima delle ore 10.00
- > chiusura: entro le ore 01.00

venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali: chiusura entro le ore 02.00

Sono fatti salvi i casi di subentro, a qualsiasi titolo, nelle attività esistenti nel qual caso, fino a diversa comunicazione da parte del subentrante, deve essere osservato l'orario comunicato dal cedente.

ART. 8 - GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercenti hanno la facoltà di osservare giornate di riposo settimanale.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

L'esercente ha l'obbligo di:

- vietare l'utilizzo dei giochi installati ai minori di anni 18, nelle ore antimeridiane, durante l'anno scolastico;
- osservare l'orario prescelto;
- comunicare all'Ufficio Commercio del Comune l'orario di apertura adottato, l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale e le successive variazioni non occasionali;
- esporre al pubblico all'interno e all'esterno del locale, in luogo ben visibile, l'orario prescelto;
- comunicare ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori a trenta giorni consecutivi;
- osservare le prescrizioni indicate nell'art. 5 della presente ordinanza.

ART. 10 - DIVIETI

Fatti salvi i divieti previsti dalle normative in vigore, è fatto assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività all'esterno del locale autorizzato, ivi compresa l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

CIRCOLI PRIVATI

Per le motivazioni esposte nella premessa della presente ordinanza e tenuto conto che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o l'attività di intrattenimento svolte nei circoli privati, le cui finalità assistenziali non sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, debbano ritenersi analoghe a quelle esercitate nei locali pubblici, si è ritenuto di assoggettare la stessa alle norme previste per i pubblici esercizi, così come indicate negli articoli 1 e seguenti della presente ordinanza.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 11 - DIVIETI

Fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente ogni esercente è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- > al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche e promuovere la sicurezza stradale e la salute pubblica, è fatto divieto a tutti gli esercenti:
 - di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dall'ora precedente l'orario di chiusura;
 - somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 3.00 alle ore 6.00
- è fatto divieto a tutti gli esercenti di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori e recipienti di vetro;
- → è fatto divieto di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume negli esercizi che operano nell'ambito di impianti sportivi.
 - Ai sensi dell'art.6 del D.L. 117/2007 il divieto non si applica alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 ed il 16 agosto.

ART. 12 - ORARIO LAVORATORI DEL SETTORE

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

ART. 13 - ALTRI PROVVEDIMENTI

La presente ordinanza non comporta in ogni caso il venir meno di provvedimenti restrittivi, sull'orario o sugli intrattenimenti, adottati a carico di esercizi specificamente individuati.

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga.

Il Piano di Zonizzazione Acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Tutte le attività di cui sopra devono essere appositamente autorizzate in deroga ai limiti.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata solo nel rispetto delle prescrizioni indicate negli articoli 11-12-13 del Regolamento Attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel territorio comunale.

ART. 14 - FACOLTÀ DEL SINDACO

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato, stabilire programmi di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore ai trenta giorni.

Inoltre può disporre modifiche agli orari anche di singoli esercizi, per esigenze di pubblico interesse connesse con la salvaguardia dell'inquinamento acustico ed atmosferico, nonché per la tutela della quiete e del riposo delle persone.

In occasione di particolari eventi, il Sindaco può disporre modifiche alla disciplina degli orari delle attività di somministrazione anche per singole e particolari zone del territorio comunale.

ART. 15 - ESERCIZI ESCLUSI DALL'ORDINANZA

Il presente provvedimento non si applica:

- alle attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore:
- alle attività in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché esercitata funzionalmente e logisticamente in connessione con l'attività di distribuzione carburanti, da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
- alle attività svolte negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, nelle mense aziendali, in scuole, ospedali, comunità religiose, case di riposo, asili infantili, complessi sportivi e simili, a condizione che la stessa sia limitata ai fruitori delle attività stesse.

Ai circoli privati ed Associazioni di cui all'articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, aderenti a organizzazioni ed enti nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento, non sono applicabili i disposti di cui agli artt. 1, 2, 3 della presente ordinanza. Devono comunque essere rispettate tutte le altre disposizioni ivi previste.

Gli esercizi di carattere misto, soggetti ad autorizzazioni di tipo diverso, dovranno rispettare gli orari stabiliti per l'attività prevalente. Si intende per attività prevalente quella al cui svolgimento è destinata una superficie pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

ART. 16 - SANZIONI

Per le violazioni alle fattispecie disciplinate dal presente provvedimento, laddove le stesse non trovino sanzione direttamente in disposizioni di legge, si applicherà una sanzione amministrativa, di Euro 500,00 per le violazioni agli art. 1 e 6, e di Euro 300,00 per le violazioni agli altri articoli, secondo quanto previsto dalla delibera della G.C. nr. 87 del 03/06/2013. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L. 689/81, applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di natura amministrativa, ivi compresi provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza comunale.

ART. 17 - ESECUTORIETÀ DELL'ORDINANZA

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Con l'entrata in vigore è abrogata l'ordinanza n.130/2006 e tutte le precedenti disposizioni sindacali in materia.

Le norme della presente ordinanza saranno oggetto di rivalutazione trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.

Gli Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo sull'osservanza del presente provvedimento.



IL SINDACO Gian Paolo Riva Hau larlo larlo